
Tax Weekly Roundup

Venerdì 26 giugno 2026

Nr. 26 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di giugno in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

- 1. Detassazione aumenti e indennità: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**
- 2. Deducibilità svalutazioni crediti al netto delle rivalutazioni**
- 3. Fusione tra gruppi IVA: integrazione immediata**
- 4. Canoni intra UE: anche le cooperative possono beneficiare dell’esenzione fiscale**
- 5. Compendio unico: niente agevolazioni se si dona solo l’usufrutto**
- 6. Successioni e conti correnti: rileva la data dell’operazione, non quella della banca**
- 7. Accordo frontalieri Italia-Svizzera: nessuna rilevanza per la sede del datore di lavoro**
- 8. Obbligo di CU per i produttori di quarto gruppo in regime forfetario**
- 9. Commercialista responsabile per la fattura errata del cliente**

Detassazione aumenti e indennità: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 24 giugno 2026, n. 3, ha fornito nuovi chiarimenti in ordine alle novità introdotte dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio 2026), in materia di detassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

In particolare, il comma 7, dell’articolo 1, della Legge di bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%.

A tal riguardo l’Agenzia ha precisato che l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (ad esempio indennità di cassa o indennità variabili), in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria.

Inoltre, nel caso in cui gli incrementi retributivi previsti da Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel triennio 2024-2026 siano riconosciuti anche per periodi antecedenti alla sottoscrizione (ad esempio con decorrenza economica dall’anno 2023), l’imposta sostitutiva si applica anche a tali somme, ferma restando l’esclusione degli importi erogati “una tantum”.

L’imposta sostitutiva si applica, infine, anche se gli aumenti previsti dal rinnovo del Ccnl assorbono l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo o di analoghi elementi retributivi e agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie e di festività soppresse, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl, nonché al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli Contratti collettivi per la festività soppressa del 4 novembre.

L’Agenzia ha poi analizzato il perimetro applicativo delle previsioni contenute nei successivi commi 11 e 12 della Legge di bilancio 2026, che prevedono, per l’anno 2026, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, sulle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

A tal riguardo, l’Agenzia ha precisato che l’imposta del 15% si applica anche alla maggiorazione prevista dai Ccnl per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente, all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, nonché all’indennità di pernottamento.

In caso di part-time verticale, l’agevolazione si applica solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti, mentre non trova applicazione nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche.

Per quanto riguarda le indennità di reperibilità, previste dai Contratti collettivi nazionali in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, l'imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

Deducibilità svalutazioni crediti al netto delle rivalutazioni

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026, ha reso chiarimenti in ordine al regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese previsto dall'articolo 1, commi 56 – 58 della Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025).

In particolare, la norma prevede un meccanismo di differimento temporale delle deduzioni fiscali per le svalutazioni dei crediti derivanti dall'applicazione del modello delle perdite attese (ECL) previsto dal principio contabile internazionale IFRS 9.

Pertanto, per il quadriennio 2026-2029, le svalutazioni riferite ai crediti del primo e secondo stadio di rischio (stage 1 e 2) non sono più deducibili integralmente nell'anno di contabilizzazione. La deduzione deve essere ripartita in quote costanti in cinque esercizi (quinti): l'anno di iscrizione in bilancio e i quattro successivi.

Con specifico riferimento alle modalità di calcolo delle svalutazioni da sottoporre a questo regime di deducibilità per quinti, l'Agenzia ha chiarito che tali svalutazioni dei crediti devono essere assunte al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo periodo d'imposta in cui sono rilevate le predette svalutazioni, se queste ultime sono rilevate contabilmente in conformità all'applicazione del principio IFRS 9.

In altri termini, viene confermato un approccio in applicazione del quale le deducibilità diluita è determinata su valori netti, con impatti operativi rilevanti per intermediari finanziari e soggetti IAS adopter chiamati a gestire correttamente il raccordo tra bilancio e base imponibile. Tale regola si applica sia ai fini della determinazione della base imponibile IRES che di quella IRAP.

Fusione tra gruppi IVA: integrazione immediata

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 giugno 2026, n. 128, ha reso un importante chiarimenti in materia di gruppo IVA. Il caso esaminato riguardava una complessa operazione che comportava l'acquisizione del controllo di una banca (BETA) da parte di un'altra (ALFA), seguita dalla fusione per incorporazione tra le due capogruppo, entrambe rappresentanti di distinti Gruppi IVA.

ALFA aveva acquisito il controllo di BETA nel 2025 e la fusione si perfezionava nel 2026.

Il quesito riguardava la possibilità da parte delle società del Gruppo IVA BETA di entrare nel Gruppo IVA ALFA già dalla data di efficacia della fusione, senza attendere i termini ordinari.

L'articolo 70-quater del D.P.R. n. 633/1972 richiede che il vincolo di controllo sia già esistente al 1° luglio dell'anno precedente per poter far entrare una società nel Gruppo IVA dall'anno successivo. Nel caso concreto, questo avrebbe comportato l'ingresso delle società di BETA solo dal 2027.

Tuttavia, l'Agenzia ha adottato una lettura sistematica della disciplina, valorizzando il principio civilistico della fusione: la società incorporante subentra automaticamente in tutti i rapporti giuridici dell'incorporata, senza soluzione di continuità.

Questo principio viene coordinato con le regole proprie del Gruppo IVA, fondate sull'unitarietà del soggetto passivo e sul criterio *"all in, all out"*, che impone di includere tutte le entità legate dai vincoli previsti.

Secondo l'Agenzia, rinviare l'ingresso delle società del gruppo incorporato determinerebbe un effetto distorsivo: soggetti già economicamente e organizzativamente integrati resterebbero temporaneamente esclusi dal perimetro IVA unitario.

Da qui la conclusione secondo la quale la fusione consente l'integrazione immediata. Le società del Gruppo IVA BETA confluiscono automaticamente nel Gruppo IVA ALFA a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, con contestuale cessazione del Gruppo BETA.

Canoni intra-UE: anche le cooperative possono beneficiare dell'esenzione fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 giugno 2026, n. 129, ha precisato che il regime di esenzione dall'applicazione della ritenuta su canoni e interessi, previsto Direttiva 2003/49/CE, si applica anche nel caso di società cooperative residenti in Stati membri diversi.

Il caso esaminato era relativo ad una cooperativa italiana capogruppo che deteneva una partecipazione significativa in una società spagnola, dalla quale percepiva corrispettivi in virtù di un contratto di noleggio di specifici materiali alla controllata spagnola, che li utilizzava per lo svolgimento della propria attività operativa.

La questione era se tali pagamenti potessero o meno beneficiare dell'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva 2003/49/CE, recepita in Italia dall'articolo 26-quater del DPR n. 600/1973.

La normativa stabilisce che l'esenzione si applica solo se il beneficiario rientra tra le forme giuridiche indicate nell'allegato A della direttiva. Tuttavia, tale elenco non menziona espressamente le società cooperative italiane, generando così dubbi interpretativi.

L'Agenzia ha esaminato la questione distinguendo tra due livelli di qualificazione: da un lato, le forme societarie nominate (come S.p.A. e S.r.l.); dall'altro, una clausola residuale che include gli "enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali".

Proprio questa clausola, di natura funzionale e non formale, consente di ampliare l'ambito soggettivo della norma. Non rileva tanto la denominazione giuridica, quanto l'effettiva attività svolta. In questo senso, anche una cooperativa può rientrare nel perimetro applicativo se opera come impresa commerciale.

Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di specie, l'Agenzia ha rilevato che la cooperativa soddisfa i requisiti richiesti: è un ente privato, svolge attività d'impresa ed è soggetta a IRES. Ne consegue che può essere qualificata come soggetto idoneo ai fini dell'esenzione prevista per i pagamenti transfrontalieri di canoni.

Compendio unico: niente agevolazioni se si dona solo l'usufrutto

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 giugno 2026, n. 130, ha reso un interessante chiarimento in materia di agevolazioni fiscali per il "compendio unico".

Il caso riguardava una donazione con cui una madre intendeva attribuire al figlio – imprenditore agricolo professionale – il solo diritto di usufrutto su un fondo rustico con fabbricati pertinenziali.

Il donatario intendeva accedere al regime di favore previsto dall'articolo 5-bis del DLgs n. 228/2001, che consente l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo in presenza di determinati requisiti, tra cui la costituzione di un compendio unico e l'impegno alla conduzione per almeno dieci anni.

Il dubbio interpretativo derivava dal fatto che la norma fa riferimento al "trasferimento a qualsiasi titolo" di terreni agricoli, senza specificare se siano inclusi anche atti relativi a diritti reali minori, come l'usufrutto.

L'istante sosteneva una lettura ampia della norma, secondo la quale anche la costituzione dell'usufrutto dovrebbe essere considerata idonea, in quanto consente la gestione unitaria e stabile del fondo, coerente con la finalità della disciplina.

L'Agenzia non ha condiviso questa impostazione e fondato il proprio ragionamento sulla distinzione tra "trasferimento" e "costituzione" di diritti reali. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la prassi, ha evidenziato che il termine "trasferimento" implica il passaggio della proprietà o di diritti già esistenti, mentre l'usufrutto in questo caso viene "costituito" ex novo.

Ne deriva che la costituzione di usufrutto non rientra nel perimetro dei trasferimenti agevolabili ai fini del compendio unico, anche se consente al beneficiario di utilizzare e gestire il fondo. Nel caso concreto, infatti, la madre restava nuda proprietaria e il figlio acquisiva un diritto di godimento tramite atto costitutivo, non un diritto trasferito.

Di conseguenza, le agevolazioni per il compendio unico non spettano in caso di donazione del solo diritto di usufrutto, poiché manca il "trasferimento" in senso tecnico richiesto dalla norma.

Successioni e conti correnti: rileva la data dell'operazione, non quella della banca

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 giugno 2026, n. 131, ha chiarito un aspetto pratico rilevante per la determinazione dell'imposta di successione. Il caso riguardava l'acquisto di un BOT effettuato dal contribuente poche ore prima del decesso, ma contabilizzato dalla banca solo nei giorni successivi.

Il dubbio degli eredi era relativo a quale saldo considerare ai fini fiscali: quello certificato dalla banca (che non include l'operazione non ancora regolata) oppure quello effettivo, comprensivo delle operazioni già eseguite prima della morte.

L'Agenzia ha ricordato che i titoli di Stato sono esclusi dall'imposta di successione, ma il saldo del conto corrente rileva come credito e deve essere determinato correttamente.

Il principio affermato è chiaro: ai fini successori conta il momento di perfezionamento dell'operazione (data di esecuzione) e non quello della sua contabilizzazione (data valuta).

Le registrazioni bancarie, infatti, hanno valore meramente contabile e non incidono sulla sostanza giuridica delle operazioni già concluse. Nel caso concreto, l'acquisto del BOT era stato eseguito la mattina del giorno del decesso e quindi deve essere considerato già perfezionato, anche se registrato sul conto solo dopo.

Di conseguenza, gli eredi devono determinare il saldo del conto corrente tenendo conto delle operazioni già perfezionate prima della morte, potendo quindi ridurre il saldo bancario certificato sottraendo l'importo del titolo acquistato.

Accordo frontalieri Italia-Svizzera: nessuna rilevanza per la sede del datore di lavoro

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 22 giugno 2026, n. 126, ha chiarito

che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori della "area di frontiera" italiana non rappresenta un ostacolo all'applicazione dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, nel caso in cui tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente in Italia, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti, ivi incluso quello dell'effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Il caso esaminato riguardava una lavoratrice fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine nel Canton Ticino, che svolgeva la sua intera attività lavorativa in Lombardia, ma per conto di un'azienda italiana con sede legale in Veneto, ossia al di fuori della fascia di confine.

Investita della quesizione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo assetto normativo, applicabile dal 1° gennaio 2024, richiede specificamente che l'attività di lavoro dipendente sia svolta all'interno dell'area di frontiera.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, la norma non impone che la sua sede si trovi nei territori di confine, ma richiede più genericamente che si tratti di un soggetto fiscalmente residente in Italia. Pertanto, la localizzazione della sede legale o amministrativa dell'azienda al di fuori delle zone di frontiera non rappresenta un ostacolo all'applicazione dell'Accordo internazionale.

Obbligo di CU per i produttori di quarto gruppo in regime forfetario

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 22 giugno 2026, n. 127 ha analizzato il trattamento fiscale dei compensi corrisposti a produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario.

Il caso riguardava soggetti che svolgono prestazioni di intermediazione assicurativa esenti IVA. Per tali operazioni non è obbligatoria l'emissione della fattura, salvo richiesta del cliente. Inoltre, questi operatori risultano esonerati anche dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. I compensi, quindi, non transitano nel Sistema di Interscambio.

Dal 2024 è previsto, in generale, l'esonero dalla Certificazione Unica per i compensi a forfaitari. Tale esonero si basa però sul fatto che i dati siano acquisiti tramite fatturazione elettronica. Nel caso esaminato questo presupposto mancava. Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto che l'esonero non sia applicabile.

La società è quindi obbligata a rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica. L'obbligo riguarda sia i compensi del 2024 sia quelli degli anni successivi.

Commercialista responsabile per la fattura errata del cliente

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 21061, depositata il 21 giugno 2026, ha statuito che il commercialista risponde della fattura errata del cliente in caso di errore riconoscibile.

Nella fattispecie esaminata una notaia aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni al proprio commercialista che l'aveva assistita in via continuativa per gli adempimenti fiscali.

La stessa aveva anche adottato un nuovo sistema informatico per la gestione dell'attività, su suggerimento dello stesso consulente. A seguito di tale cambiamento, aveva erroneamente qualificato nelle proprie fatture attive alcuni costi imponibili come spese anticipate non rilevanti ai fini IVA.

Tale errore, ripetuto per diversi anni, veniva contestato dalla Guardia di finanza, con

conseguente necessità di sanare la propria posizione con ravvedimento operoso.

La notaia, pertanto, aveva adito le vie legali sostenendo che la responsabilità dell'errore e del conseguente danno fosse ascrivibile alla negligenza del commercialista, il quale avrebbe violato i propri obblighi di diligenza professionale.

In particolare, la stessa lamentava che il consulente, pur ricevendo tutta la documentazione, mai avesse rilevato l'anomalia nella fatturazione, omettendo il necessario controllo sulla correttezza dei dati forniti, e, pur avendo consigliato il cambio di software di fatturazione, non aveva fornito la necessaria assistenza e consulenza fiscale sulle implicazioni di tale variazione.

Mentre nei primi due gradi di giudizio, la posizione del commercialista non era stata considerata, data la predisposizione autonoma delle fatture da parte del cliente, i giudici della Suprema Corte, al contrario, hanno cassato la decisione, sulla base del fatto che il consulente fiscale è tenuto a valutare i dati ricevuti e a segnalare criticità riconoscibili nell'ambito dell'attività affidata.

La condotta diligente avrebbe quindi imposto al professionista di rilevare la discrasia e di segnalare la tempestivamente al notaio. La circostanza che la fatturazione fosse materialmente eseguita dal cliente non esonera il commercialista dal suo obbligo di supervisione e controllo sulla documentazione ricevuta.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di giugno 2026

Servizi infragruppo: il documento di consultazione OCSE riscrive l'approccio, non le regole

Nessuna rivoluzione normativa, ma un cambio di prospettiva destinato a lasciare il segno. Con il *Consultation Document* sui servizi infragruppo, l'OCSE punta a ricondurre il Capitolo VII nel solco dei principi che oggi governano l'intero sistema del transfer pricing, rafforzando il ruolo dell'analisi funzionale, della documentazione e della sostanza economica rispetto a formalismi e automatismi interpretativi.

[→ Leggi di più](#)

Direttiva madre-figlia e abuso: il beneficiario effettivo può non bastare se l'intera costruzione non è genuina

Nelle conclusioni presentate il 21 maggio 2026 nella causa C-203/25 ("Conclusioni"), Neo Group, l'Avvocato generale Kokott affronta un tema particolarmente delicato nell'applicazione della Direttiva madre-figlia, ovvero se l'esenzione da ritenuta alla fonte possa essere negata anche quando i dividendi siano distribuiti a una società madre unionale che, sotto il profilo sia formale sia economico, ne è effettivamente la destinataria.

[→ Leggi di più](#)

Inapplicabilità del TP alle garanzie infragruppo gratuite in presenza di vantaggi compensativi

Con l'ordinanza n. 13136/2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'applicabilità della disciplina del transfer pricing alle garanzie infragruppo prestate a titolo gratuito. La Corte ha escluso che la normativa sui prezzi di trasferimento trovi automaticamente applicazione nel caso in cui una società controllata conceda una garanzia in favore della propria capogruppo senza percepire alcun corrispettivo, qualora l'operazione risulti sorretta da valide ragioni economiche riconducibili all'interesse del gruppo.

[→ Leggi di più](#)

PEX e SPV nel settore energy: l'Agenzia delle Entrate stringe le maglie della commercialità

Con la risposta ad interpello n. 97/2026, l'Agenzia delle Entrate torna sul requisito della commercialità di cui all'art. 87, c. 1, lett. d), TUIR, con riferimento alla cessione di partecipazioni in SPV attive nello sviluppo di impianti BESS.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di giugno 2026

Costi deducibili e onere della prova: la Suprema Corte chiarisce il rapporto tra inerenza e antieconomicità

Con la sentenza n. 19140 dell'11 giugno 2026, la Corte di cassazione affronta il tema del rapporto tra inerenza, antieconomicità e deducibilità dei costi, con particolare riferimento agli interessi passivi derivanti da finanziamenti infragruppo. La pronuncia ribadisce che l'antieconomicità non coincide con la non inerenza e non può tradursi in un sindacato sulle scelte imprenditoriali, potendo viceversa assumere rilievo esclusivamente quale elemento indiziario, purché fondata su parametri quantitativi e comparativi idonei a dimostrare l'estraneità del costo all'attività d'impresa.

[→ Leggi di più](#)

Ristretta base e onere della prova: per il socio non è sufficiente l'estraneità alla gestione

Con la sentenza n. 17215 depositata il 1° giugno 2026 la Corte di cassazione torna ad occuparsi degli accertamenti nei confronti dei soci delle società a ristretta base e del corrispondente onere della prova. Al riguardo, ha fissato il principio di diritto

secondo cui l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali pertanto grava l'onere di fornire prova contraria.

[→ Leggi di più](#)

Nuove prove in appello: la Cassazione si allinea alla Consulta ma rimane qualche perplessità

Con la recente ordinanza n. 16456 depositata il 27 maggio 2026 la Suprema Corte si occupa della produzione di nuovi documenti in appello, allineandosi ai principi fissati dalla Corte costituzionale. Al riguardo, ha affermato che in tema di giudizio tributario, la disciplina applicabile alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, se il giudizio sia stato introdotto in primo grado prima del 4 gennaio 2024, rimane quella dettata dall'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 prima della modifica introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023, per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 36 del 2025, anche se il processo risulti pendente in sede di giudizio di legittimità.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Trappola degli *Intangibles*: deduzioni fiscali, *Impairment Test* e le insidie delle operazioni *Under Common Control*

Il Quarto correttivo della riforma fiscale – approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno u.s. – reca – tra le tante novità previste per i soggetti IAS/IFRS adopter – anche alcune modifiche che incidono in maniera significativa sulla deduzione fiscale relativa alle attività immateriali a vita utile indefinita.

[→ Leggi di più](#)

Affrancamento delle partecipazioni *black list*: con più appeal rispetto al regime ordinario

Affrancamento delle partecipazioni non quotate in società estere black list con il versamento dell'imposta sostitutiva del 31%. È quanto emerge dalla lettura del decreto correttivo della riforma fiscale, approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, che estende il perimetro applicativo della norma relativa alla rivalutazione delle quote di cui all'articolo 5 della Legge n. 448/2001 (che la legge di bilancio 2025, dopo le numerose proroghe ha finalmente reso strutturale).

[→ Leggi di più](#)

***Split payment*: concessa la proroga fino al 30 giugno 2029**

Split payment prorogato fino al 30 giugno 2029! È questa l'attesa notizia arrivata con la proposta di decisione adottata dalla Commissione UE del 17 giugno 2026, n. 2026/0146, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'UE. La notizia è stata confermata anche dal MEF in risposta a due Question time (5-05501 e 5-05506).

[→ Leggi di più](#)

Detrazione IVA: il legislatore fa *dietrofront* e ne riallunga i tempi

Detrazione IVA: ritorno al passato! Si potrebbe così sintetizzare il contenuto dell'articolo 12 della bozza del decreto correttivo Omnibus, atteso la scorsa settimana al Consiglio dei Ministri, ma il cui esame ad oggi ha subito una battuta d'arresto, molto probabilmente dovuta alle ultime modifiche e limature da apportare al testo. Tuttavia, quello che emerge in maniera chiara dalla lettura della bozza del decreto, circolarizzata nei giorni scorsi, è un allungamento dei termini entro i quali il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi e sulle importazioni di beni.

[→ Leggi di più](#)

Fringe benefit e auto aziendali: "*stretta*" su accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI

Fringe benefit – auto aziendali e optional: nuove modifiche da parte del decreto Omnibus. È quanto emerge dalla prima bozza del decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, atteso ieri 4 giugno 2026, all'esame del Consiglio dei Ministri, ma che ad oggi ha subito un rinvio dell'esame. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'articolo 2 della bozza di decreto, sono in arrivo ulteriori modifiche alla disciplina della determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Daide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Daide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |